



*Città di Albino*

*(Albi)*

*Provincia di Bergamo*

**REGOLAMENTO SUI RIFIUTI  
E  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**cd "TARES"**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n 22 del 17.05.2013)*

**REGOLAMENTO SUI RIFIUTI  
E  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

**cd “TARES”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2013 pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 03/06/2013 al 18/06/2013 Rep. n. 362 e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 13/06/2013.

Regolamento pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 24/06/2013 al 09/07/2013 Rep. n. 413.

Albino, 24/06/2013

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Immacolata Gravallese)

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi e oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo

### TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Esclusioni
- Art. 6. Superficie degli immobili

### TITOLO III – TARIFFE

- Art. 7. Costo di gestione
- Art. 8. Determinazione e articolazione della tariffa
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole Statali
- Art. 15. Tributo giornaliero

#### TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 16. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 17. Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

#### TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 19. Obbligo di dichiarazione

Art. 20. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 21. Poteri del Comune

Art. 22. Accertamento

Art. 23. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 24. Sanzioni

Art. 25. Riscossione

Art. 26. Somme di modesto ammontare

#### TITOLO VI – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 27. Presupposto della maggiorazione

#### TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 29. Clausola di adeguamento

Art. 30. Disposizioni transitorie

#### Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel comune di Albino è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e il presente Regolamento ne disciplina l'applicazione stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

### ART.2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ART.3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni o accessorie a locali diverse dalle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### ART.4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che occupano o conducono locali ed aree scoperte. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso.

2. . Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

3. Sono assoggettati al tributo i locali e aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile occupati in via esclusiva dai condomini

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

6. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

#### ART.5 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi
- Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra

indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali a titolo esemplificativo, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1, 50;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi<sup>1</sup>, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti<sup>2</sup>, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono in particolare soggette alla tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- d) Il beneficio all'esclusione della superficie o porzione di superficie al calcolo della tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), c), decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di detassazione R.S.U. dei locali dove vengono prodotti rifiuti speciali;

Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali;;

– fotocopia formulari trasporto rifiuti;

---

<sup>1</sup> Articolo 184 commi 3 e 5 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

<sup>2</sup> Articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152

– fotocopie delle fatture di smaltimento.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il corrispettivo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

## ART.6 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione

## TITOLO III TARIFFE

### ART. 7 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.



## ART. 8 DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il sistema tariffario è basato sul principio "chi inquina paga", di cui all'art. 130 R.A.U.E. e all'art. 130 R del Trattato dell'Unione Europea, con l'intento di promuovere tra i cittadini, anche attraverso l'incentivo economico, la riduzione dei rifiuti prodotti, mediante la loro differenziazione finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Ciascun utente, è obbligato a conferire i rifiuti non riciclabili utilizzando esclusivamente appositi sacchi da ritirare presso soggetti convenzionati con il Comune.

La tariffa da addebitare per ciascun sacco ritirato è determinata in relazione alle spese che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti conferiti nei sacchi stessi, sia per le eventuali spese di investimento relative al servizio

Gli utenti che portano presso l'area ecologica rifiuti ingombranti non riciclabili o recuperabili, pneumatici, scarti vegetali oltre i limiti quantitativi di esenzione definiti dal Regolamento del servizio dei rifiuti urbani e assimilabili devono corrispondere una tariffa proporzionata al peso e alla tipologia del rifiuto o del materiale conferito.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## ART. 9 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### ART.10 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### ART.11 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

---

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute Per le utenze domestiche non ordinarie qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 180 giorni, si considera un numero di occupanti minimo pari a 2 persone. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

1. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

#### ART.12 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. . La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## ART.13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

5. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## ART. 14 SCUOLE STATALI

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## ART.15 TRIBUTO GIORNALIERO

1. A decorrere dalla data di applicazione del regolamento è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed ed aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private.

2. La tariffa è calcolata in base alla tariffa annuale, riferita ai giorni di occupazione e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. La tariffa giornaliera sarà pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni.

4. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, su apposito conto corrente postale istituito dall'ente gestore.

5. I banchi di mercato sono tariffati come previsto per le categorie 16 e 29 dall'allegato 1 al DPR n. 158/1999 nel caso in cui occupino stabilmente le superfici.

Nel caso di manifestazioni ed eventi

-La tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

-Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti che possono essere inseriti all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il soggetto gestore dell'impianto e il comune, la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

## TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### ART 16 RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. 1. La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di:

2. I) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e non nel Comune di Albino per uso stagionale (periodo di occupazione inferiore a 180 giorni) od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

3. che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;

4. che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

5. che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

6. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

7. 2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

8. 3. La tassa è ridotta del 20% a favore di quei contribuenti che, con riferimento ad unità abitativa dotata di area verde non inferiore a 200 mq, dimostrino di trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature costituite da

9. composter acquistato in plastica

10. composter costruito in legno o rete metallica

11. cumulo o buca.

12. La riduzione è subordinata alla verifica dell'idoneità degli impianti funzionanti.

13. 4. Per i locali e le aree occupati dal Comune per fini istituzionali e per i locali occupati da Stato, regione Lombardia, Provincia di Bergamo nonché da altri soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche la tariffa è ridotta del 50% sia per la parte fissa che per la parte variabile.

#### ART.17 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La tariffa è ridotta del 50 per cento per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali:

amministrazioni dello Stato, amministrazione Provinciale di Bergamo, Regione Lombardia, consorzi fra detti enti e consorzi dei quali fa parte il Comune di Albino;

le scuole private parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 16.

Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi da parte del gestore del servizio in accordo con il Comune, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero dei rifiuti stessi.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

#### ART.18 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza di oltre 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica

### TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### ART. 19 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## ART 20 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### ART. 21. POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### ART. 22. ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### ART. 23. DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

#### ART. 24. SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### ART.25 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di settembre e novembre
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)
3. Per l'anno 2013 valgono le deroghe di cui all'art. 10 del DL 35/2013 e della circolare n.1 DF

#### ART.26. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### 3. TITOLO VI – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI



## ART. 27. PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per l'anno 2013 ai sensi della lett. C c. 2 art. 10 DL 35/2013 la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato per i servizi indivisibili è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART 28 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.<sup>3</sup>

### ART.29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### ART.30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali;
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

---

<sup>3</sup> Approvato con delibera di consiglio comunale n. 75 del 11 luglio 1994

## ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani sulla base del Regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, cellophane (non se imballaggio terziario);
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.

## ALLEGATO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono così suddivise

*CATEGORIA 1* : Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

*CATEGORIA 2* : Cinematografi, teatri

*CATEGORIA 3* : Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta nonché i locali destinati allo stoccaggio e al commercio di beni durevoli con superficie inferiore o uguale a 10.000 mq, locali destinati allo stoccaggio e al commercio di generi alimentari ad eccezione di quelli compresi nelle categorie 23 e 27

*CATEGORIA 4* : Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

*CATEGORIA 5* : Esposizioni, autosaloni

*CATEGORIA 6* : Alberghi senza ristorante

*CATEGORIA 7* : Ospedali

*CATEGORIA 8* : Uffici, agenzie, studi professionali

*CATEGORIA 9* : Banche ed istituti di credito

*CATEGORIA 10* : Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli

*CATEGORIA 11* : Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

*CATEGORIA 12* : Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

*CATEGORIA 13* : Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

*CATEGORIA 14* : Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, tinteggiatore, riparatore TV, restauratore

*CATEGORIA 15* : Carrozzeria, autofficina, elettrauto

*CATEGORIA 16* : Attività industriali con capannoni di produzione

*CATEGORIA 17* : Attività artigianali di produzione di beni specifici

*CATEGORIA 18* : Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

*CATEGORIA 19* : Mense, birrerie, amburgherie

*CATEGORIA 20* : Bar, caffè, pasticceria, sale con videogiochi

*CATEGORIA 21* : Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, pizzerie d'asporto, gelaterie senza servizio al tavolo, nonché gli annessi laboratori di produzione

*CATEGORIA 22* : Plurilicenza alimentari e/o miste

*CATEGORIA 23* : Ortofrutta compresi i locali destinati allo stoccaggio di frutta e verdura con superficie inferiore o uguale a 500 mq, pescheria, fiori e piante,

*CATEGORIA 24* : Ipermercati di generi misti

*CATEGORIA 25* : Discoteche, night club

*CATEGORIA 26* Locali destinati al commercio e allo stoccaggio di beni durevoli con superficie superiore a 10.000 mq

*CATEGORIA 27* : Locali destinati allo stoccaggio di frutta e verdura con superficie superiore ai 500 mq